



Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneration UE



AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
DEI SERVIZI



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



ACCORDO QUADRO

Repertorio 1530

2023

Fornitura di misuratori di portata di tipo magnetico-induttivo per acqua potabile, dotati di sensore di misura e di convertitore di segnale elettronico
CIG 9833125772 - CUP C55H220000300006.

L'anno duemilaventitrè il giorno venti del mese di novembre presso la sede legale di Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in acronimo ACA S.p.A. in Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 - 65125 Pescara (PE) si sono costituiti:


Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in acronimo ACA S.p.A., in persona del Direttore Generale Dott. Marco Santedicola, giusto atto di nomina e attribuzione deleghe conferiti con Verbale C.d'A. ACA S.p.A. n. 24 del 02.12.2020, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ACA Società S.p.A. in house Providing, alla Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 in Pescara, P. IVA 01318460688 - C.F. 91015370686 (di seguito, per brevità, anche solo "Committente");

E

AC.MO S.r.l. con sede legale alla Via Franco Michelini Tocci n. 93, in 00136 - Roma, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma, codice fiscale 00335950267 Partita IVA 11369520157, Tel. +39 06 6628238 - Fax +39 06 6628335 - E-mail: inforoma@acmospa.com, pec acmo@pec.acmospa.com, in persona del Dott. Sebastiani Paolo,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneration UE



nella qualità di Procuratore dell'impresa AC.MO

S.r.l., giusta Procura Repertorio n. 137935 Raccolta n. 39910 del sette aprile
duemilaventidue, Registrato a Treviso, in data 08.04.2022 n. 11049 Serie

(di seguito, per brevità, anche solo "Appaltatore");

Tra la Committente e l'Appaltatore,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Valore giuridico degli allegati

Gli allegati al presente Accordo Quadro e gli atti/documenti di gara
richiamati, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale.

Art. 2. Oggetto e Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro disciplina l'affidamento in lotto unico
della fornitura di misuratori di portata di tipo magnetico-induttivo per acqua
potabile, dotati di sensore di misura e di convertitore di segnale elettronico
secondo quanto meglio dettagliato al paragrafo 2 del Capitolato speciale
d'Appalto. La durata è stimata in 24 mesi decorrenti dalla stipula o dal
verbale di avvio d'urgenza della fornitura.

Opzioni e rinnovi

Non sono previsti né rinnovi né opzioni.

Le attività oggetto dell'Accordo quadro dovranno essere erogate in
conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale D'Appalto, nel
disciplinare, nel Codice Etico allegati al presente contratto e all'offerta



Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneration UE



ANFOPIA RICAMBITO W1
Associazione Nazionale
Fornitori di Servizi



Italladomani
S.p.A.



tecnica presentata in sede di gara.

Art. 3. Importo dell'Accordo Quadro

L'importo stimato per la durata di 24 mesi del presente Accordo Quadro rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli Contratti Applicativi che presumibilmente verranno stipulati nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro - è complessivamente pari ad € 405.278,18 oltre Iva Split come per legge, al netto del ribasso percentuale del 23%.

La Committente non è vincolata al raggiungimento di tale importo nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro.

Pertanto, il presente Accordo Quadro non impegna la Committente a concludere Contratti Applicativi per l'intero importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Art. 4. Affidamento dei Contratti Applicativi

Durante il periodo di validità ed efficacia del presente Accordo Quadro la Committente può affidare all'Appaltatore i Contratti Applicativi.


Per le modalità di affidamento del Contratto Applicativo si rinvia al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico.

Ferma restando la validità ed efficacia dell'Accordo Quadro, una volta raggiunto l'importo massimo, di cui al precedente art. 3 del presente Accordo quadro, con l'Appaltatore per esso previsto, non sarà più possibile stipulare nuovi Contratti Applicativi.

I Contratti Applicativi hanno durata massima concordata nel relativo cronoprogramma e possono scadere anche successivamente alla scadenza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneration UE



Italia domani
CANTIERI
CANTIERI



dell'Accordo Quadro.

Art. 5. Compatibilità per l'espletamento dell'incarico

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del suddetto incarico ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, urbanistica e professionale.

Art. 6. Modalità di espletamento dell'incarico

L'Appaltatore dovrà eseguire i servizi oggetto di contratto con la dovuta diligenza richiesta in relazione ad ogni singola attività.

L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare le eventuali direttive della Committente, dalla quale riceverà istruzioni e con la quale dovrà tenere stretti contatti per l'esecuzione dei servizi.

La Committente sarà libera di effettuare in ogni momento accertamenti e controlli durante l'esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore si farà carico della predisposizione di tutti gli incartamenti e documenti necessari all'esecuzione dell'accordo quadro, curando direttamente i rapporti con gli uffici competenti e integrando con quanto eventualmente richiesto dagli enti preposti.

Art. 7. Spese


Tutte le spese necessarie per l'esecuzione dell'oggetto del presente Accordo Quadro sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

Art. 8. Corrispettivi

Il Contratto sarà stipulato "a misura", in funzione del numero di misuratori ordinati e moltiplicati per il prezzo derivante dall'applicazione del ribasso unico percentuale applicato all'elenco prezzi, così come indicato



Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneration UE



al paragrafo 4 del Capitolato. I corrispettivi si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, quali, a mero titolo esemplificativo: il personale, i consumi, le manutenzioni, i trasporti, consegna e scarico, ed ogni altra attività indicata e descritta nei documenti di gara ad esclusione dell'IVA di legge e rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, l'Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, in caso di revisione periodica dei prezzi dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, secondo le modalità di seguito riportate.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore sono oggetto di revisione in considerazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (c.d. FOI), pubblicato mensilmente dall'ISTAT.


Pertanto, si considererà la variazione percentuale dell'indice tra i seguenti due valori (di seguito "Variazione Istat"):

- l'ultimo indice pubblicato alla data di stipula del presente Accordo Quadro;
- l'ultimo indice pubblicato alla data di richiesta di revisione.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore saranno adeguati applicando ai prezzi di cui all'allegato 3 tanti punti percentuali, arrotondati a due cifre decimali dopo la virgola, corrispondenti alla variazione rilevata, purché la stessa ecceda il 10%. Si precisa che la revisione riguarderà solo la differenza tra la Variazione Istat e tale 10%.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneration UE



La revisione dei prezzi potrà essere richiesta - a mezzo PEC - dall'Appaltatore, o dalla Committente, a decorrere dal dodicesimo mese di esecuzione e con successiva frequenza annuale fino alla scadenza dell'Accordo Quadro, e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare le prestazioni già eseguite.

Nel caso in cui il dodicesimo mese di aggiornamento dei prezzi dovesse ricadere in data successiva alla scadenza dell'Accordo Quadro non si procederà alla revisione dei prezzi.

Art. 9. Liquidazione dei corrispettivi

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in seguito all'emissione della fattura a 60 (sessanta) giorni F.M.D.F., previa verifica della regolarità contributiva.

Sulle fatture, a pena di non accettazione delle stesse, dovrà essere riportato sia il CIG del Contratto Applicativo che il CIG "padre" dell'Accordo Quadro, oltre eventuale CUP se indicato nei singoli Contratti Applicativi.

Art. 10. Obblighi relativi alla parità di genere e disabilità

L'Appaltatore riserva, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'Appaltatore è tenuto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, a consegnare alla Committente una relazione di genere



Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneration UE



sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'Appaltatore, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, è altresì tenuto a consegnare alla Committente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.


Art. 11. Interruzione dell'incarico

È facoltà della Committente revocare l'incarico quando l'Appaltatore sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'adempimento dei servizi e contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro.

Qualora la Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all'operato dell'Appaltatore, proceda alla revoca dell'incarico, all'Appaltatore stesso, spettano i corrispettivi per il lavoro svolto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la



Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneration UE



maggiorazione del 25% sui corrispettivi maturati, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al risarcimento di eventuali danni.

Art. 12. Divieto di cessione e Subappalto

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

In caso di subappalto, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente la documentazione di cui all'art. 105 del Codice nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. L'eventuale affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte delle attività di cui al presente Accordo Quadro non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.


Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Committente della perfetta esecuzione dell'Accordo Quadro anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro, i requisiti richiesti dalla documentazione della procedura di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente alla non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneration UE



subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione dell'Accordo Quadro.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, allegati al presente Accordo Quadro.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

Art. 13. Penali

La Committente si riserva di applicare le penali di cui al paragrafo 19 del Capitolato Speciale d'appalto.

Per i Contratti Applicativi rientranti nel finanziamento PNRR, qualora le penali raggiungano il 20% dell'importo complessivo del singolo Contratto Applicativo, la Committente si riserva di risolvere tale Contratto Applicativo.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneration UE



AMMINISTRAZIONE
Infrastrutture e Trasporti



Italia domani
Cresce insieme



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

Inoltre, con riferimento agli obblighi di cui all'Art.13 del presente Accordo Quadro, la Committente applicherà le seguenti penali:

- importo pari al 5% del valore del presente Accordo Quadro alla data di applicazione della penale, per l'inadempimento dell'obbligo di riserva nelle assunzioni di cui al citato Art.13. Per l'applicazione di tale penale, si terrà conto delle assunzioni effettuate dall'Appaltatore nel corso dell'intera annualità di Accordo Quadro verificato ogni 12 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro.
- importo pari al 1 % del valore del presente Accordo Quadro alla data di applicazione della penale per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna delle relazioni di cui all'Art. 13 del presente Accordo Quadro.

Art. 14. Risoluzione e Recesso

Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del Codice, in caso di grave inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC dalla Committente per porre fine all'inadempimento.

Art. 15. Clausole risolutive espresse

La Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. e di ritenere definitivamente la garanzia e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneration UE



AUTORITÀ CASARTO S.r.l.
CONSORZIO STRADA PAVIA-BOLOGNA



Italiadomani
CONSIGLIO REGIONALE



Ministero delle
Infrastrutture e dei
trasporti

tutti gli ulteriori danni patiti e patendi anche durante l'esecuzione, nel caso in cui l'Appaltatore dovesse:


- consegnare prodotti non rispondenti rispetto alle specifiche tecniche minime;
- protrarre il ritardo della consegna dei prodotti per oltre 10 (dieci) giorni dalla data/termini prevista/i;
- protrarre il ritardo della consegna prodotti in sostituzione a seguito di verifica di conformità e contemporaneo ritiro dei prodotti non conformi per oltre 10 (dieci) giorni dalla data/termini prevista/i;
- rendersi autore e partecipe di grave inadempimento;
- violare le disposizioni in materia di salute e sicurezza;
- rendersi autore e partecipe di grave inadempimento;
- ricevere 3 (tre) contestazioni di inadempimento, con la relativa applicazione delle penali da parte del RUP;
- ritardi nei termini delle consegne anche per rotture di stock per più di 3 (tre) volte nel corso del contratto;
- non adempiere agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari.

In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, la Committente ha diritto di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare, o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.

La Committente, inoltre, ha diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Applicativo, in tutto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneration UE



Italia
domini



o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di risoluzione del presente Accordo Quadro è fatta salva la facoltà per la Committente di assegnare la quota residua dell'Accordo Quadro contrattualizzata con l'Appaltatore cui è stato revocato l'incarico all'altro Appaltatore aggiudicatario in misura proporzionale rispetto alla quota aggiudicataria.

Art. 16. Proprietà dei documenti


Tutta la documentazione richiesta e trasmessa alla Committente nonché ogni altra documentazione relativa all'espletamento delle attività oggetto del contratto resteranno di proprietà piena ed assoluta della Committente, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie senza che dall'Appaltatore possa essere sollevata eccezione di sorta purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Appaltatore medesimo. Inoltre, l'Appaltatore sarà inibito da ogni forma di cessione o di riproduzione dei documenti di proprietà della Committente o dei documenti necessari all'esecuzione dei servizi senza preventiva autorizzazione da parte della medesima Committente.

Art. 17. Clausola di riservatezza

L'Appaltatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti od altro elemento di cui avrà comunicazione o prenderà



Finanziato
dall'Unione europea
HexGeneration UE



Italiadommi
CANTIERI



conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

Art. 18. Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, l'Appaltatore ha presentato una cauzione definitiva, allegata al presente Accordo Quadro, pari al ribasso percentuale del 23% dell'importo di aggiudicazione, nelle forme e termini previsti dall'art. 103 del Codice, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Accordo Quadro, giusta polizza nr. 410253662 della AXA Assicurazioni S.p.A. emessa in data 18.09.2023, di importo pari ad € 42.150,00.

Resta salva ogni altra azione avviata dalla Committente nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza dell'Accordo Quadro.

Art. 19. Polizza professionale

L'Appaltatore è in possesso di Polizza R.C.T., a primo rischio assoluto, n. 420210337, della Generali Italia S.p.A. Assicurazioni allegata al presente Accordo Quadro.

Art. 20. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il presente Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneration UE



ADEGITA D'AMBITO N°1
Società di Infrastrutture e Servizi



Italladomani
Società di Infrastrutture e Servizi



L'Appaltatore ha comunicato alla Committente:

- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, con l'indicazione del servizio al quale è dedicato Iban

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.


La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneration UE



In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Accordo Quadro è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 21. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro


È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, sociale e del lavoro per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo Quadro, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà inoltre manlevare e tenere indenne la



Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneration UE



Italia
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore deve documentare il rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e garantire congiuntamente alla Committente la concertazione prevista dal Decreto medesimo tra l'Amministrazione e l'Appaltatore in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

L'appaltatore deve comunicare tempestivamente alla Committente ogni evento infortunistico che si verifichi nell'espletamento dei Contratti Applicativi.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare inoltre tutte le misure e i protocolli di sicurezza in contrasto ad eventuali emergenze sanitarie.

Art. 22. Controversie

Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo Quadro sarà sottoposta esclusivamente al Tribunale di Pescara (PE).

Art. 23. Informativa Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation) del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. (D.Lgs. 101/2018), di seguito denominato GDPR, ACA Azienda Comprensoriale Acquadottistica Spa in House Providing, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Pescara Via Maestri del Lavoro n.81 tel. 0854178200 FAX 0854156113 PEC: aca.pescara@pec.it in qualità di Titolare del trattamento (di seguito denominata "Titolare"), La informa (nella Sua qualità di Interessato al trattamento e di seguito denominato "Interessato") ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR")



Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneration UE



AGENZIA D'AMBITO 47
Autorità Nazionale Antitrust



Italiadommi
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



che i Suoi dati saranno trattati come segue: 1. Titolare del trattamento: ACA Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa in House Providing, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Pescara Via Maestri del Lavoro n.81 tel. 0854178200 FAX 0854156113 PEC: aca.pescara@pec.it ; 2. dati di contatto del responsabile della protezione dati ex art.13 par.1 lett. b): dpo@aca.pescara.it; 3. Finalità del trattamento ex Art. 13, par. 1 lett. c): finalità connesse alla partecipazione a gara di appalto e/o conclusione di convenzioni e contratti e/o di affidamenti; 4. base giuridica del trattamento: necessità di dare esecuzione ad un contratto (art. 6, par. 1 lett. b GDPR) adempiere ad un obbligo di legge (art. 6, par. 1 lett. c GDPR); 5. Destinatari o categorie di destinatari ex Art. 13, par. 1 lett. e): Persone autorizzate interne all'azienda; società addette all'assistenza software ed informatica; istituti di credito ed assicurativi; fornitori di beni e servizi del titolare; enti pubblici per comunicazioni dovute ex lege; 6. Periodo di Conservazione dei Dati personali ex Art. 13, par. 2 lett. a): i suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque non oltre i termini di 10 anni dalla cassazione del contratto; 7. Esercizio dei diritti da parte dell'interessato: L'interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di controllo (art.77 GDPR); 8. Natura del conferimento: il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per il conseguimento della finalità di cui al punto 3 della



Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneration UE



presente informativa; 9. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato: Per esercitare i diritti in menzione, l'interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare a mezzo PEC al titolare del trattamento agli indirizzi di cui al punto 1 della presente informativa.

Art. 24. Dati Unbundling

DESCRIZIONE ATTIVITÀ Procedura aperta telematica relativa alla stipula di un accordo quadro per la fornitura di misuratori di portata di tipo magnetico-induttivo per acqua potabile, dotati di sensore di misura e di convertitore di segnale elettronico - PNRR.

CIG 9833125772 - CUP C55H220000300006.

TIPOLOGIA Investimento.

DITTA ESECUTRICE AC.MO S.r.l.

IMPORTO NETTO IVA € 405.278,18

IBAN CONTO DEDICATO

CODICE ATTIVITÀ E COMPARTO

UNBUNDLING PNRR.

CODICE BUDGET 1200

Art. 25. Registrazione e rinvio alla normativa vigente

Il presente Accordo Quadro verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 (TUR). Le spese sono a carico dell'Appaltatore, il contributo C.N.P.A.I.A. e l'IVA sono a carico della Committente.

Il presente Accordo Quadro, composto da n. 26 articoli, su n. 20 pagine, viene letto e sottoscritto delle parti in segno di integrale accettazione.



ACA S.p.A. In House Providing



Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneration UE



AUTORITÀ BANDIERA
SISTEMI CERTIFICATI



Italladomani
COSTRUIAMO



Il presente contratto viene firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa.

L'Appaltatore - OE AC.MO S.r.l.

Il Procuratore Dott. Paolo Sebastiani

La Committente - ACA S.p.A. in House Providing

Il Direttore Generale

Dott. Marco Santedicola

Art. 26. ALLEGATI

- 1) Capitolato Speciale D'Appalto
- 2) Offerta Tecnica
- 3) Offerta Economica ed elenco prezzi
- 4) Polizza assicurativa
- 5) Cauzione Definitiva
- 6) Documentazione prodotta dall'appaltatore:

Autodichiarazione resa con firma del legale rappresentante attestante la propria composizione societaria; Copia conforme all'originale certificazione di sistema qualità; Dichiarazione in merito all'iscrizione all'White List; Comunicazione del conto corrente per il pagamento dell'importo previsto, per l'obbligo tracciabilità dei flussi finanziari, Lg. 136 del 13.08.2010 s.m.i.

Il sottoscritto Dott. Paolo Sebastiani, nella qualità di Procuratore dell'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneration UE



Autorità di Regolazione
delle Attività Economiche



Italianadomuni
S.p.A.



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, l'Appaltatore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole di cui agli ART. 8, ART. 10, ART. 13, ART. 14, ART. 16, ART. 17, ART. 18, ART. 19, ART. 20, ART. 21, ART. 24, ART. 25.

L'Appaltatore - OE AC.MO S.r.l.

Il Procuratore Dott. Paolo Sebastiani